

Sentenza N. 163 del 27 giugno 2012

Materia: Ordinamento delle comunicazioni

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione

Ricorrenti: Regione Liguria

Oggetto: Decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 (Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111:

- art. 30, comma 1 “Il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, **predispone un progetto strategico** nel quale, sulla base del principio di **sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico-privato**, sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l’ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti”
- art. 30, comma 3, con un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottati i “**provvedimenti necessari per l’attuazione** delle disposizioni dei commi precedenti”

Esito: Dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei due commi impugnati.

La Regione Liguria ha impugnato le due norme sopra citate, con le quali viene disciplinata l’adozione di un progetto strategico per individuare la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga e la loro conseguente attuazione, ritenendo che la disciplina inciderebbe sulle materie “ordinamento delle comunicazioni” e “governo del territorio” attribuite alla potestà legislativa regionale concorrente (art.117, terzo comma) e che non sussisterebbero, nel caso specifico, ragioni per l’attrazione in sussidiarietà in capo allo Stato della disciplina della materia, in considerazione che il risultato del progetto viene condizionato dalla partecipazione aleatoria del capitale

privato e che dall'attuazione del medesimo progetto viene ingiustificatamente esclusa la Regione.

La ricorrente ritiene che le norme impugnate ledano anche l'art. 118, primo comma Cost. e il principio di leale collaborazione, non essendo previsto che l'adozione del progetto strategico avvenga d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, né che la realizzazione del medesimo sul territorio avvenga concordemente con la Regione interessata.

La Corte ha rilevato il collegamento dell'obiettivo della disciplina impugnata con quello dell'Agenda digitale europea per una maggiore diffusione su tutto il territorio nazionale degli impianti di comunicazione elettronica a banda larga ed ha richiamato, a sostegno della coerenza dell'intervento normativo statale, le "Linee guida per i piani territoriali per la banda larga" (approvate dalla Conferenza unificata il 20 settembre 2007) che avevano auspicato in materia piani organici e completi adottati in collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali e la legge 69/2009 che aveva affidato al Governo il compito di definire un programma di predisposizioni dei suddetti interventi. In quest'ottica, l'impugnata disciplina, posta dall'art. 30, commi 1 e 3, del d.l. 98/2011, ribadisce quanto già dettato dal legislatore statale, in armonia con gli obiettivi comunitari, con la legge 69/2009.

Per la Corte, le norme impugnate in materia di ordinamento delle comunicazioni, pur essendo dettagliate ed anche auto applicative non vengono a ledere la competenza legislativa regionale, sussistendo i presupposti per l'attrazione in sussidiarietà ai sensi dell'art. 118 Cost., essendo le misure ivi previste proporzionali, per la loro natura attuative delle indicazioni comunitarie e per la stessa natura strategica del progetto, e pertinenti, in considerazione del fatto che la realizzazione del progetto strategico non è demandato né totalmente, né prevalentemente alla disponibilità di capitale privato, mentre il previsto ricorso alla sussidiarietà orizzontale e al partenariato pubblico-privato riveste carattere attuativo delle indicazioni comunitarie.

Sulla base della necessità di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni per il raggiungimento del medesimo obiettivo su tutto il territorio nazionale, è stata, pertanto, ritenuta coerente l'attrazione in sussidiarietà in capo allo Stato della disciplina sull'adozione del progetto strategico nel campo delle telecomunicazioni, tuttavia, per rispettare il principio di leale collaborazione, la Corte ha ritenuto che la legge preveda il coinvolgimento delle Regioni interessate in modo da garantire il

contemperamento delle “ragioni dell’esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni.

Per questi motivi la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina impugnata nella parte in cui i due commi non prevedono, rispettivamente, che la **predisposizione del progetto strategico avvenga d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni** e che la sua realizzazione concreta sul territorio della singola Regione avvenga **sulla base di un progetto concordato con la Regione interessata**.